



COMUNE DI SENORBI'
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI
"PAPA GIOVANNI XXIII"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20 Aprile 2009.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17/07/2014

ART. 1 TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA E FINALITA'.

La Struttura comunale denominata "Comunità Alloggio per anziani " Papa Giovanni XXIII" è ubicata a Senorbì, nella via Brigata Sassari. Essa è suddivisa in due moduli di Comunità Alloggio già autorizzati al funzionamento.

Si caratterizza quale struttura residenziale a carattere comunitario destinata ad ospitare persone anziane autosufficienti, le quali non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia contrastante con le esigenze assistenziali, o sono prive del necessario supporto familiare.

In particolare la struttura si impegna ad assicurare all'anziano condizioni di vita adeguate alla sua dignità, favorendo:

- il soddisfacimento delle esigenze primarie;
- il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica o il recupero delle capacità residue;
- il soddisfacimento delle esigenze sociali e relazionali, sia all'interno della comunità che nel tessuto sociale;
- Il servizio residenziale deve garantire agli ospiti la necessaria assistenza evitando, comunque, ogni forma di disadattamento e di emarginazione, consentendo agli ospiti stessi di mantenere vivo il senso della propria personalità, come protagonisti della vita che si svolge all'interno e all'esterno della comunità.

La Struttura è affidata in concessione, esclusivamente per le finalità sopra indicate, ad una ditta esterna che nel presente Regolamento viene denominata "Gestore".

ART. 2 DESTINATARI E CAPACITA' RICETTIVA.

La Comunità Alloggio è destinata ad ospitare persone anziane di Senorbì e non, che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Il Gestore potrà ospitare nella Struttura anche utenti di età inferiore ai 65 anni in particolari condizioni di disagio, solamente su segnalazione del Servizio Sociale Comunale e per un massimo di tre persone.

Solo per casi documentabili, e per un periodo di tempo non superiore ai trenta giorni, la ricettività può essere superata per un massimo di due ospiti, previo espresso parere del Responsabile Servizio Sociale comunale.

La comunità ha capacità ricettiva attuale di 32 posti complessivi, si prevede una prossima capacità ricettiva di 34 posti suddivisi in due moduli : un modulo di 16 posti di comunità alloggio destinata alle persone anziane autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, e un modulo di 18 posti di Comunità Integrata rivolta alle persone non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio.

La comunità integrata è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.

La comunità integrata potrà, inoltre, garantire la permanenza delle persone già Ospiti della comunità Alloggio che, a causa di sopraggiunte difficoltà fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, perdono l'autonomia seppure parziale; gli utenti potranno essere inseriti nella Comunità Integrata, presso la medesima struttura, evitando il pregiudizievole trasferimento in altri adeguati servizi residenziali.

In attesa dell'approvazione definitiva dei requisiti specifici - standard strutturali e del personale dei servizi residenziali per anziani a carattere comunitario di cui all'art. 28 del regolamento di attuazione dell'art.43 della Legge regionale n. 23/2005, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento si dovranno rispettare quelli già previsti dal DPGR 12/89, regolamento di attuazione ex L.R. 4/88” ;

ART. 3 MODALITA' GENERALI DI AMMISSIONE.

La domanda per l'ammissione alla Casa di Riposo è redatta su apposito modulo; deve essere sottoscritta dall'interessato o, dal suo legale rappresentante, e presentata al Gestore presso la stessa Struttura. Le richieste devono riportare i dati essenziali all'identificazione del richiedente, oltre alla necessaria documentazione sanitaria rilasciata dal medico curante, che attesti l'assenza di malattie infettive in atto, le condizioni generali di salute e il grado di autosufficienza o parziale autosufficienza;

Il Gestore deve comunicare tempestivamente al Comune le richieste d'inserimento presentate da persone residenti in Senorbì o frazioni, che presentino evidenti difficoltà economiche.

L'ammissione non può essere disposta senza il consenso del soggetto da assistere o da chi per lui provvede. Ciascuna domanda per la quale non è possibile accertarne l'immediata ammissione dovrà essere inserita in un apposito elenco cronologico da tenersi aggiornato ai fini dell'ammissione. L'ordine cronologico può essere superato qualora il Responsabile del Settore Servizi Sociali, rilevi obiettive ed accertate ragioni di estrema gravità o urgenza, che impongono di dare una motivata precedenza all'inserimento di cittadini di Senorbì che necessitano dell'intervento residenziale.

ART. 4 MISURAZIONE DELL'AUTOSUFFICIENZA.

Il Gestore valuta l'autonomia generale dell'anziano per la misurazione del grado di autosufficienza/ parziale autosufficienza, attraverso i seguenti indici:

- Autonomia motoria;
- Abilità a svolgere alcune funzioni primarie.

Autonomia Motoria

E' intesa come capacità dell'anziano di spostarsi liberamente all'interno e all'esterno della propria abitazione, quindi di svolgere alcune attività motorie indispensabili per la completa autonomia e precisamente:

1. capacità di sdraiarsi e alzarsi autonomamente dal letto, ed anche di sedersi ed alzarsi da solo dalla sedia;
2. capacità di muoversi in casa senza aiuto;
3. capacità di uscire di casa da solo.

Da questo schema derivano quattro livelli di autonomia motoria:

- a. autonomia motoria nulla (l'anziano non è in grado di svolgere nessuna delle funzioni personali definite indispensabili);
- b. autonomia motoria bassa (l'anziano conserva unicamente le capacità motorie di cui al punto 1);
- c. autonomia motoria medio bassa (l'anziano è capace di svolgere le funzioni di cui ai punti 1 e 2);
- d. autonomia motoria medio alta (l'anziano è capace di svolgere le funzioni di cui ai punti 1, 2 e 3);
- e. autonomia motoria alta (l'anziano è capace di svolgere autonomamente le quattro funzioni considerate).

Abilità a svolgere alcune funzioni primarie

Si intende la capacità dell'anziano di espletare le funzioni proprie della vita quotidiana: Funzioni personali (nutrirsi, lavarsi, vestirsi) le quali devono ritenersi fondamentali per la qualità della vita e che dovrebbero poter essere svolte autonomamente, compatibilmente con le residue capacità individuali.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI.

All'atto dell'ammissione ad ogni ospite verrà assegnato un posto letto con relativo mobilio in dotazione della comunità. Saranno a carico dell'ospite la biancheria personale, l'abbigliamento in genere e l'occorrente per la sua igiene personale.

L'ospite potrà:

- Arredare le pareti della stanza con fotografie e oggetti personali e sistemare i propri soprammobili con l'assenso del Responsabile della comunità. Gli oggetti, i soprammobili e gli effetti personali possono essere disposti purché non arrechino danno alla struttura e non creino pericolo per lo stesso anziano e per gli altri;
- Usare apparecchi radio e tv, senza recare disturbo agli altri ospiti;
- Soggiornare liberamente nella stanza da letto, fuorché nell'orario delle pulizie.

L'ospite dovrà:

- Tenere in ordine gli oggetti di sua proprietà, compatibilmente con le proprie abilità residue;
- Fumare esclusivamente negli spazi consentiti;
- Rispettare gli altri ospiti, evitando di parlare ad alta voce durante le ore di riposo.

ART. 6 MODALITA' DI DIMISSIONI.

L'ospite assistito potrà essere dimesso:

1. a propria richiesta o a richiesta dei parenti e sempre con il consenso dell'interessato. Le dimissioni volontarie dovranno essere presentate per iscritto al Gestore;
2. su provvedimento del Gestore, in qualsiasi momento, per i seguenti motivi:
 - a. accertata incompatibilità alla vita comunitaria e alle regole di convivenza;
 - b. recidiva nella trasgressione al presente regolamento, dopo tre infrazioni; gravi motivi disciplinari o morali;
 - c. assenza ingiustificata superiore ai quindici giorni;
 - d. morosità. Si intende moroso l'ospite che non abbia provveduto al pagamento di due rette consecutive.

ART. 7 DETERMINAZIONE E FORMA DI CORRESPONSIONE DELLA RETTA

L'ospite accolto nella Comunità Alloggio dovrà versare al Gestore, una quota mensile obbligatoria (definita retta).

La retta mensile dà diritto a : vitto e alloggio, pulizia della biancheria anche personale, pulizia dell'ambiente, cura, igiene, e assistenza alla persona nelle 24 ore. Tale retta, inoltre, garantisce all'ospite di beneficiare di tutte le prestazioni di carattere socio sanitario e /o riabilitativo

prescritte dalla struttura sanitaria competente, oltre alle attività di animazione e socializzazione tese a favorire l'integrazione sociale alla vita comunitaria e al contesto territoriale.

Qualora il richiedente, cittadino di Senorbì, non sia in grado di coprire con il proprio reddito, decurtato di € 100,00 mensili, il costo del servizio sono chiamati a concorrere alla copertura della spesa gli obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Cod. Civ. In assenza di questi, solo qualora il cittadino sia residente nel comune di Senorbì da almeno cinque anni e/o nato o originario di Senorbì, l'Amministrazione Comunale, previa valutazione tecnica a cura del Servizio Sociale, provvederà all'integrazione delle rette dovute. L'ospite beneficiario è tenuto a comunicare al Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Senorbì qualsiasi variazione del suo reddito ai fini della revisione della retta da lui dovuta.

ART. 8 RIMBORSI

I rimborsi sono previsti per:

a. Decesso. In questo caso gli eredi o i soggetti obbligati che provvederanno al pagamento o all'integrazione della retta hanno diritto alla restituzione della quota pagata anticipatamente nella misura corrispondente ai giorni non fruiti, previa presentazione della domanda e documentazione attestante il titolo di erede legittimo.

b. Dimissioni volontarie. La retta verrà rimborsata dal Gestore a decorrere dal giorno in cui l'ospite lascerà la Struttura, fatti salvi diversi accordi tra le parti in occasione dell'ingresso in Comunità.

ART. 9 VALORI DEGLI OSPITI DECEDUTI

In caso di decesso di un ospite, deve essere redatto un verbale nel quale siano elencati i valori e gli oggetti di proprietà del defunto. Tali beni verranno restituiti agli eredi che ne facciano specifica richiesta secondo quanto previsto al precedente art. 8 punto "a".

ART. 10 SERVIZI

Mensa.

Nella comunità è garantito il servizio mensa (colazione, pranzo, merenda e cena).

Il trattamento alimentare deve rispondere per qualità e quantità alle esigenze dietetiche delle persone ospitate. Il menù giornaliero è determinato secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL ed è reso noto agli ospiti mediante affissione. I pasti saranno consumati, negli orari stabiliti, in sala pranzo.

Il pranzo verrà servito in camera in caso di infermità o per altri motivi giustificati.

Nei casi in cui l'ospite presenta particolari esigenze alimentari si dovrà provvedere a somministrare apposite diete secondo le indicazioni mediche del caso.

Gli orari per i pasti vengono stabiliti dal Responsabile/Coordinatore della struttura, compatibilmente con le esigenze degli ospiti.

L'ospite ha il diritto, qualora venga autorizzato, alla conservazione del pasto da consumarsi al di fuori dell'orario normale di servizio mensa.

Previo parere espresso dal Responsabile del Settore Servizi sociali, si potranno erogare i pasti anche in favore di persone, residenti a Senorbì, non ospiti della comunità che versano in condizioni di disagio.

Assistenza socio-sanitaria.

Gli Ospiti hanno diritto alle prestazioni socio-sanitarie e sanitarie in fattiva collaborazione con il medico di base e/o di riferimento delle strutture ASL o convenzionate.

Per quanto attiene gli Anziani divenuti non autosufficienti e ospitati presso il c.d. specifico nucleo, il Gestore dovrà garantire le prestazioni programmate mediche e infermieristiche ritenute necessarie al caso, secondo le peculiari caratteristiche delle Comunità Integrate di cui al citato art. 13 del Regolamento n. 4 del 22/07/2008, di attuazione della L. R. 23/2005.

Tutte le spese sanitarie, saranno a carico dell'ospite.

Servizi generali

La comunità mette a disposizione dell'ospite un servizio di guardaroba, lavanderia, rammendo e stireria, che curerà i cambi della biancheria personale, da bagno e da letto. Il cambio della biancheria personale avverrà ogni qualvolta si verifichi l'esigenza; il cambio della biancheria da letto ogni settimana, salvo i casi che richiedono maggiore frequenza.

Previo parere espresso dal Responsabile del Settore Servizi sociali, si potrà erogare tale servizio anche in favore di persone residenti a Senorbì non ospiti della comunità che versano in condizioni di disagio.

Attività di animazione e socializzazione

L'ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, occupando il tempo in attività ricreative culturali o sociali spontaneamente scelte, sia nell'ambito della comunità che in contesti esterni ad esso. L'anziano, rispettando gli orari stabiliti, può frequentare liberamente i diversi ambienti a disposizione nella comunità (sala soggiorno, sala tv, biblioteca, giardino) può utilizzare l'attrezzatura predisposta (riviste, televisione, radio, giochi vari e libri).

Il Gestore dovrà garantire la presenza dell'Educatore/Animatore che, in condivisione con gli ospiti, programmi e organizza le attività di animazione finalizzate al recupero di abilità residue e favorendo le relazioni sociali tra gli anziani e tra questi e il contesto sociale.

ART. 11 GESTIONE E PERSONALE

Il personale che deve operare nella struttura sarà composto dalle figure professionali qualificate (ADEST e OSS) in rapporto numerico medio pari a 1:8 e personale ausiliario, , e monte ore adeguato alle esigenze gestionali nonché teso a garantire l'ottimale qualità del servizio alla persona.

Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di un Operatore Socio-sanitario, per ciascun modulo di comunità alloggio, deve essere comunque garantito l'intervento per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.

Il Gestore si avvarrà della collaborazione di un Responsabile /Coordinatore, in possesso di titolo e competenze di Operatore Sociale. Tale figura avrà il compito di:

1. predisporre adeguata modulistica di inserimento in comunità e curarne l'istruttoria per l'eventuale ingresso degli ospiti richiedenti;
2. organizzare e coordinare il servizio residenziale nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
3. predisporre un piano personalizzato per ciascun ospite,
4. favorire i rapporti interpersonali con i familiari e le altre persone di riferimento dell'anziano;
5. predisporre un registro costantemente aggiornato degli ospiti, del personale nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
6. adottare e pubblicizzare una carta dei servizi offerti comprendenti le tariffe praticate;
7. sottoscrivere i verbali in contraddittorio con i tecnici/funzionari dell'Amministrazione Comunale relativi a eventuali contestazioni a seguito d'ispezioni e controlli sulla gestione della Struttura;
8. intrattenere i rapporti con il Comune di Senorbì e con l'Ufficio di Servizio Sociale del medesimo Ente, collaborando fattivamente con lo stesso al fine di raggiungere un ottimale livello di qualità della vita degli anziani ospiti;
9. curare la presa in carico dei casi segnalati dal Servizio sociale del comune di Senorbì;
10. trasmettere al Comune di Senorbì, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, una relazione dettagliata in merito ai servizi erogati e alla conduzione complessiva della Struttura: lavori di manutenzione e conservativi eseguiti nonché sui controlli e verifiche di tutti gli impianti presenti nella struttura, sullo stato dei locali, arredi e verde.

ART.12 RAPPORTI CON IL PERSONALE

E' vietata qualsiasi disparità di trattamento tra gli ospiti, non è ammesso dare mance, compensi o regali d'alcun genere al personale che opera nella comunità né da parte degli ospiti né dei loro congiunti.

Eventuali reclami inerenti i servizi e il personale addetto devono essere presentati direttamente al Responsabile della Struttura.

La libertà d'azione di ciascun ospite trova il solo limite nella libertà degli altri, per cui gli ospiti impronteranno il loro rapporto alla reciproca comprensione e solidarietà. L'ospite deve osservare le norme collettive secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

ART.13 ATTIVITÀ E TEMPO LIBERO

L'ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, occupando il tempo in attività ricreative culturali o sociali spontaneamente scelte, oltre alle attività di animazione proposte dal personale preposto.

L'ospite, rispettando gli orari stabiliti, può frequentare liberamente i diversi ambienti a disposizione nella comunità (sala soggiorno, sala tv, biblioteca, giardino) può utilizzare l'attrezzatura predisposta (riviste, televisione, radio, giochi vari e libri).

ART.14 LIBERTÀ RELIGIOSA

Gli ospiti sono liberi di professare liberamente la propria fede religiosa.

ART.15 RAPPORTI CON L'AMBIENTE ESTERNO

L'ospite è libero di ricevere nella comunità, secondo gli orari stabiliti dal Responsabile della Comunità, parenti ed amici. In orario diurno può uscire liberamente rispettando gli orari dei pasti.

L'ospite che desideri assentarsi per uno o più giorni dovrà comunicarlo preventivamente al Responsabile della comunità precisando il periodo d'assenza. Al suo rientro dovrà darne tempestiva comunicazione agli Operatori in turno.

ART. 16 ORARI.

E' fatto obbligo rispettare gli orari di apertura e chiusura degli ingressi, l'orario dei pasti, di silenzio e di riposo, gli orari saranno stabiliti e ed affissi nel soggiorno. L'anziano che intende rientrare in Comunità oltre l'orario di chiusura degli ingressi, è tenuto ad informare preventivamente il Responsabile della Comunità.

ART. 17 COPERTURA ASSICURATIVA

Il Gestore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale e dai volontari eventualmente impegnati in attività presso la Comunità.

ART. 18 NOTE FINALI

Il presente regolamento abroga i precedenti.

Il Sindaco
f.to Dr. Sanna Adalberto

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Collu Maria Cristina